

Torino li, 18 marzo 2020

Circolare n. 04 bis/2020

Ai Sigg. Clienti

Oggetto: Decreto “Cura Italia”

Le misure contenute nel decreto, sono articolate sulla base dei seguenti Titoli:

- Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
- Titolo II - Misure a sostegno del lavoro
 - Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale
 - Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
- Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
- Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
- Titolo V - Ulteriori disposizioni

Riportiamo di seguito alcune delle principali misure adottate:

• Titolo II - Misure a sostegno del lavoro

Art 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale ed assegno ordinario

È prevista la concessione di un’integrazione salariale ordinaria (CIG) o di un assegno ordinario in favore di datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il trattamento è riconosciuto per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIG) e di assegno ordinario concessi con causale “emergenza COVID-19” non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dalla normativa vigente e sono pertanto neutralizzati ai fini delle successive richieste.

L’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” viene riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti e, su istanza del datore può essere erogato direttamente dall’INPS.

I lavoratori destinatari dell’integrazione salariale ordinaria (CIG) o dell’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Le predette prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio di tale limite. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Art 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Le aziende che alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) possono presentare domanda di concessione del trattamento dell'integrazione salariale ordinaria (CIG) con causale "emergenza COVID-19" ai sensi dell'art 19 per un periodo non superiore a 9 settimane. Tale concessione sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale (CIGS) già in corso.

Art 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Le aziende che alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" ai sensi dell'art 19 per un periodo non superiore a 9 settimane. Tale concessione sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

Art 22 - Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere in conseguenza dell'emergenza epidemiologia da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

I datori di lavoro interessati sono quelli del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

È previsto un accordo preventivo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. Tale accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Il trattamento è riconosciuto, nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 in materia di cassa integrazione in deroga per le unità produttive collocate nei comuni dell'Allegato 1 del medesimo Decreto (ex zone-rosse) e per la regione Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Art 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19

A decorrere dal 5 marzo a seguito della sospensione del servizio scolastico è prevista la possibilità di usufruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di un congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore ai 15 giorni, anche alternativamente con l'altro genitore per un totale complessivo di 15 giorni a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Specifiche norme sono poste in riferimento ai figli con disabilità.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato è previsto un'indennità pari al 50% della retribuzione. Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione sono convertiti nel congedo previsto dal presente articolo.

Per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata l'indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito utilizzato ai fini del calcolo della maternità.

Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS l'indennità è pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera.

Il limite di età pari a 12 anni non si applica ai figli con disabilità grave accertata.

I lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi per il medesimo periodo senza corresponsione di indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tutto quanto sopra è riconosciuto a condizione che non vi sia altro genitore disoccupato, inoccupato o percettore di prestazione a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.

In alternativa al congedo di cui sopra, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di fermo scolastico.

Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020 di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Il bonus è riconosciuto anche per i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS.

Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti l. 104/92

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato per complessive **12 giornate**, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Art. 25 - Congedo e indennità per i lavoratori del settore pubblico/ congedo per l'acquisto dei servizi di baby sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di

radiologia medica e degli operatori sociosanitari nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 viene riconosciuto un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, previa domanda tramite i canali telematici.

Art. 26 - Misure per la tutela del periodo di sorveglianza dei lavoratori

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità ex L n.104/92, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria.

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Art. 27 / 28 / 29 / 30 – Indennità

È prevista per il mese di marzo, un'indennità pari a 600 euro per:

- I liberi professionisti titolari di partita iva e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (Cassa di previdenza);
- I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago;
- I lavoratori stagionali del settore turismo;
- Gli operai agricoli.

Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Le predette indennità sono incumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito.

Art. 33 - Proroga termini domande naspi e dis-coll

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i termini di decadenza previsti sono ampliati da 68 a 128 giorni.

Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.

Art. 35 - Disposizioni in materia di terzo settore

Il termine per l'approvazione dei bilanci e l'adeguamento dei regolamenti/ statuti degli enti del terzo settore, in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore, è stato differito al 31 ottobre.

Art. 37 - Contributi previdenziali e assistenziali lavoratori domestici

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi sono effettuati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

I termini di prescrizione sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili (nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (art. 3, comma 3, L. 104/92), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Art. 42 - Disposizioni Inail

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Art. 44 - Fondo "reddito di ultima istanza" a favore dei lavoratori danneggiati dal covid-19

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo volto a garantire il riconoscimento di una indennità; saranno definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità con apposito decreto.

Art. 46 - Sospensione procedure di impugnazione dei licenziamenti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure per i LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Art. 47 - strutture per le persone con disabilità

Tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale nei Centri semiresidenziali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino al 30/04/2020. L'Azienda sanitaria locale può attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui sopra.

• **Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario**

Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI

È stato potenziato il fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, utile anche per la rinegoziazione dei prestiti già esistenti.

Si riportano le principali novità, che hanno validità 9 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto:

- gratuità della garanzia del Fondo;
- importo massimo garantito di 5 milioni di euro per ciascuna impresa;
- innalzamento della percentuale massima di garanzia (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al fondo fino a 1,5 milioni;
- ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito a determinate condizioni;
- allungamento automatico della garanzia in caso di moratoria o sospensione del finanziamento;
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;
- possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per consentire l'accesso al credito di determinati settori economici.

Art. 50 – Modifiche alla disciplina FIR

È stata introdotta la possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40% dell'importo dell'indennizzo spettante a valere sul Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR). La data per il deposito delle istanze da parte dei risparmiatori è stata prorogata al 18 giugno 2020 (prima 18 aprile 2020).

Art. 51 - Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB

È stato introdotto un rafforzamento dei Confidi, attraverso misure di semplificazione, per prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI.

Art. 54 - Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"

Per un periodo di 9 mesi dal 17 marzo 2020:

- 1) È stato previsto l'accesso al Fondo mutui prima casa per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività;
- 2) Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Si ricorda che il Fondo solidarietà mutui "prima casa" prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

Art. 55 - Misure di sostegno finanziario alle imprese (conversione in credito d'imposta delle imposte anticipate)

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti (nel caso in cui il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data prevista) può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (anche se non iscritte in bilancio) relative a:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito;
- importo dell'agevolazione ACE eccedente il reddito complessivo netto non ancora utilizzata alla data della cessione.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione non potranno più essere portate in riduzione del reddito imponibile le perdite fiscali e l'eccedenza ACE corrispondenti alla quota di imposte anticipate trasformabili in credito d'imposta.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta:

- le perdite fiscali e l'ACE possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti;
- i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020

dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

I crediti in esame possono essere:

- utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione;
- ceduti;
- chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti ed è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, di opzione entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. L'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

La conversione in credito d'imposta delle imposte anticipate non è applicabile:

- alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza;
- alle cessioni di crediti infragruppo.

Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite all'epidemia di COVID-19

È stata introdotta una moratoria straordinaria per le PMI che al 17 marzo 2020 avevano contratto prestiti o linee di credito.

In particolare si prevede che:

- il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle PMI e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020;
- la data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data;
- le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.

Al fine di poter usufruire di tali misure è richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la PMI attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Non possono accedere alle predette misure di sostegno le PMI le cui posizioni debitorie, alla data di pubblicazione del decreto, siano già considerate dal sistema creditizio come deteriorate.

Art. 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

Al fine di supportare la liquidità delle imprese è stato consentito:

- alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che presentano una riduzione del fatturato imputabile all'emergenza sanitaria;

- alla Cassa Depositi e Prestiti SpA di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti, quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio;
- allo Stato di concedere controgaranzie fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti SpA.

Art. 58 - Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81

È stata prevista la sospensione delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati del "fondo 394" concesso al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese esportatrici.

Art. 60 – Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Art. 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi previdenziali

Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini dei versamenti relativi:

- all'imposta sul valore aggiunto (IVA) in scadenza nel mese di marzo 2020;
- alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; (non anche le ritenute sul reddito di lavoro autonomo)
- ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tale disposizione si applica:

1. Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
2. Enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, nonché soggetti che gestiscono impianti sportivi, palestre e centri sportivi;
3. Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse;
4. Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi;
5. Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
6. Soggetti che gestiscono asili nido e servizi educativi;
7. Aziende termali e centri per il benessere fisico;
8. Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo e marittimo;
9. Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
10. Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
11. Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
12. Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
13. alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo

I versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per il tenore della norma, sembrano oggetto di sospensione i soli versamenti da eseguire entro il 16 aprile 2020 e non anche quelli il cui versamento scade il successivo 16 maggio.

La norma precisa che, qualora nelle more dell'emanazione del decreto si fosse provveduto al versamento, non si darà luogo al rimborso dei relativi importi.

Art. 62 - Sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi previdenziali

Comma 1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. (come ad esempio la dichiarazione annuale Iva i cui termini di presentazione scadono il prossimo 30 aprile) e possano essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Rimangono peraltro fermi i termini previsti dall'articolo 1 del D.L. n. 9/2020 e relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Comma 2. Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

- Alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente; ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; (non quindi le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo)
- All'imposta sul valore aggiunto;
- Ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.

La sospensione dei versamenti dell'IVA si applica, a prescindere dal volume di ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella Provincia di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

La norma precisa che, qualora nelle more dell'emanazione del decreto si fosse provveduto al versamento, non si darà luogo al rimborso dei relativi importi.

Comma 7. I compensi percepiti fino al 31 marzo 2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal soggetto percettore.

È riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020 pari ad euro 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il premio, che non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria, è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Art. 64 – Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro e con un tetto di spesa complessivo per l'Erario di 50 milioni di Euro per l'anno 2020.

Le modalità ed i criteri per usufruire di tale credito saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 65 – Credito d'imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, in relazione agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Tale agevolazione non trova applicazione alle attività che sono state individuate come essenziali nell'allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, tra cui negozi al dettaglio di vari generi, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Art. 66 - Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto da COVID-19

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, alle suddette donazioni trova applicazione quanto disposto dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con la conseguenza che le stesse sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa, non considerandosi destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Ai fini IRAP, le suddette erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Art. 67 - Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Sono sospesi dal 08 marzo al 31 maggio 2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

In virtù di quanto precisato dalla relazione illustrativa al decreto in commento, sono esclusi dalla sospensione i termini relativi alle attività di liquidazione delle imposte mediante procedure automatiche e le attività di controllo formale.

Quanto alle attività di consulenza, sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini entro cui l'Agenzia delle Entrate deve fornire risposta alle istanze di interpello, ivi incluse le ipotesi in cui il contribuente abbia presentato documentazione integrativa (art. 11, L. n. 212/2000; art. 6, D.Lgs. n. 128/2015; art. 2 D. Lgs. n. 147/2015) o abbia regolarizzato la propria istanza su richiesta dell'Ufficio (art. 3 D. Lgs. n. 156/2015).

Per il medesimo periodo, sono inoltre sospesi i termini relativi alle seguenti procedure:

- regime di adempimento collaborativo - c.d. "cooperative compliance" (di cui all'art. 7, c. 2, D. Lgs. n. 128/2015);
- procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (di cui all'art. 1-bis, D.L. n. 50/2017);
- accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (di cui all'art. 31-ter, D.P.R. n. 600/1973);
- rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (di cui all'art. 31-quater, D.P.R. n. 600/1973);
- patent box (di cui all'art. 1, cc. da 37 a 43, L. n. 190/2014).

L'articolo si conclude prevedendo, che "I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1".

Alla luce della situazione attuale, in cui tutto il territorio italiano è colpito da un evento di natura eccezionale, è possibile desumere che il termine di accertamento dell'anno d'imposta 2015, essendo in scadenza entro il 31.12.2020, viene prorogato al 31.12.2022.

Art. 68 - Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 8 marzo al 31 maggio 2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31 maggio 2020:

- la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

Art. 71 - Menzione per la rinuncia alle sospensioni

I contribuenti che decidono di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste dal titolo IV "Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese" del decreto in commento (artt. da 60 a 70) e dall'art. 37 (rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici") possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.

• **Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese**

Art. 78 - Misure in favore del settore agricolo e della pesca

Possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

Inoltre, è prevista la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

Art. 83 - Ambito della giustizia civile e penale

Le udienze dei procedimenti civili e penali calendarizzate dal 09.03.2020 al 15.04.2020 sono rinviate d'ufficio, salvo ulteriori proroghe, al 15.04.2020;

Dal 09.03.2020 al 15.04.2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento degli atti giudiziari dei procedimenti civili e penali pertanto tali atti non potranno essere depositati ed in caso di deposito verranno rigettati dalla cancelleria. La suddetta sospensione si applica anche ai

procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita e ai procedimenti pendenti dinanzi alla commissione tributaria (ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie). È inoltre sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza.

Il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini non operano in 2 casi:

- in alcuni procedimenti relativi al diritto di famiglia (in particolare tutela dei minori, abusi familiari, obbligazioni alimentari);
- in determinati procedimenti in materia di diritto penale.

Dal 16.04.2020 al 30.06.2020 gli uffici giudiziari saranno operativi ma in misura limitata in quanto dovranno adottare misure organizzative nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute. In particolare verrà limitato l'accesso a detti uffici dando priorità agli atti urgenti, alcuni servizi verranno garantiti solo previa prenotazione e in determinate fasce orarie, verrà imposto l'utilizzo del deposito degli atti giudiziari in telematico, la celebrazione delle udienze avverrà a porte chiuse e la partecipazione alle stesse verrà esclusa ai soggetti non essenziali oppure concessa in videoconferenza, le udienze non urgenti verranno rinviate a data successiva al 30.06.2020.

Tutte le disposizioni di cui sopra si applicano nell'ambito della giustizia tributaria e militare e - ex art. 84 del d.l. 18/2020 – della giustizia amministrativa per quanto compatibili con le disposizioni specifiche dei procedimenti.

Articolo 85 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia contabile

È prevista la sospensione dei termini applicata a tutte le funzioni della Corte dei Conti estesa anche alle fasi istruttorie e preprocessuali relative alle attività giurisdizionali, di controllo preventivo, concomitante e successivo. La sospensione non opera per il controllo preventivo di legittimità, per il quale continuano ad applicarsi i normali termini.

Art. 87 - Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 88 - Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

È previsto sia il rimborso dei contratti di soggiorno sia la risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Art. 92 - Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone

I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

È autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di revisione.

Art. 95 - Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Art. 96 - Indennità collaboratori sportivi

È riconosciuta, da Sport e Salute S.p.A. un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche già in corso alla data del 23 febbraio 2020.

Il predetto emolumento non concorrerà alla formazione del reddito.

Le domande, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, dovranno essere presentate alla società Sport e Salute S.p.a. che le avvierà secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione delle domande saranno definite con un decreto successivo.

Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

È prevista:

- la sospensione fino al 15 aprile 2020 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;
- l'estensione della validità fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020;
- la sospensione fino al 30 giugno 2020 delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso abitativo.

Art. 104 - Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020.

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art. 105 - Ulteriori misure per il settore agricolo

Estensione dal quarto grado di parentela al sesto grado di parentela del limite entro il quale le prestazioni svolte in modo occasionale da parenti e/o affini non sono assimilabili a rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Le prestazioni suddette devono essere prestate a titolo di aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi.

Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche *in deroga* a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, codice civile.

Art. 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di:

- presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente;
- presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
- versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Art. 118 - Ambito della privacy

Il Presidente e il Collegio del Garante per la Privacy (la cui composizione sarebbe dovuta cambiare il 31.03.2020) continueranno a svolgere la propria attività limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.

Vi ricordiamo che lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, dubbio e/o delucidazione.
Con l'occasione
Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.

- Torino Consulting -